



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2340/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 1349/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 1349/TFNSVE/2025-2026, 1349 - Ricorso della ACD COLORNO, matricola federale 932096, avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica dovuto dalla ASD RAPID UNITED, matricola federale 943069, inerente al tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo dilettante nella stagione sportiva 2023/2024 degli atleti: MESSINEO DAVIDE matr. 5240155 e SARTORE FEDERICO matr. 2293120.

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 240,00 (duecentoquaranta/00) per il calciatore Sartore Federico ed in euro 20,00 (venti/00) per il calciatore Messineo Davide, e così complessivamente euro 260,00 (duecentosessanta/00), come dalle citate attestazioni,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 260,00 (duecentosessanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai